

[Lettera "A"]

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'Associazione denominata "Associazione Maria Sophia APS" ("Non mi devo arrendere mai!") è costituita e organizzata ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile ed in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, via Adelaide Bono Cairoli, 30. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito del Comune di Roma non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento ex art 5 del D Lgs 3 luglio 2017 n.117, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui sotto a favore di associati, loro familiari o di terzi senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,

Le finalità comprendono le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale:

- a) Interventi e servizi sociali al fine di predisporre ed erogare servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.
- b) Interventi a sostegno di prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
- c) Interventi, prestazioni ed iniziative in ambito educativo, dell'istruzione e della formazione professionale, in ambito scolastico, postscolastico, universitario e postuniversitario; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse.
- e) Sostegno alla ricerca scientifica e culturale.
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e partecipazione sociale.

- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni e beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- k) attività di alloggio sociale, accoglienza umanitaria ed integrazione di migranti e tutte quelle persone in situazione di svantaggio sociale, sanitario, culturale e lavorativo.
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, della tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e delle pari opportunità;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con DM del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ex art 6 D Lgs 117/17. L'esercizio di tali attività secondarie e strumentali resta sospensivamente condizionato all'emanazione del DM citato.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati, o dalle persone aderenti agli enti eventualmente associati, fermo restando la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D Lgs 117/17, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impegnati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'attività dell'associazione può essere svolta oltreché in forma di azione volontaria, anche in forma di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

- c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti dall'associazione a qualunque titolo;
- e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- f) proventi derivanti da raccolte fondi ex art 7 D Lgs 117/17. Possono essere effettuate anche occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e anche mediante sollecitazione al pubblico o con la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Articolo 5 - Iscrizione Soci

L'Associazione è regolata dal principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi, attraverso l'esercizio del voto singolo. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche nonché altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.
- d) versare la quota associativa iniziale o annuale di rinnovo.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato entro 60 giorni. La delibera di ammissione verrà annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo subordinatamente al versamento della quota annuale di associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. La partecipazione sociale non può essere collegata in qualsiasi forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Non sono ammesse limitazioni per l'ammissione e la partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e a discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

Tra i soci secondo quanto più oltre detto vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. È espressamente esclusa, altresì, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo perdita della qualifica di socio di cui sotto.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi nonché comporta il diritto dell'associato a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. L'associato ha inoltre diritto di ricevere le informazioni sulla gestione dell'attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali. La richiesta di visione dei libri sociali si propone con richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne garantirà la visione presso la sede dell'associazione entro 60 gg dalla richiesta.

Per i soci minori di età i diritti di cui al precedente punto nonché i doveri associativi sono esercitati fino al compimento dei 18 anni dai titolari della responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante pt

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art 35 primo comma codice Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale verrà cancellata, quando realizzato, dal Registro Unico Nazionale Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Il socio è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo; all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, o morte e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

Nella procedura di esclusione è fatto salvo il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni entro 15 gg dalla contestazione.

Il recesso o le dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata ar

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

Articolo 7 – Organi e Cariche dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- d) L'Organo di Controllo solo ove si realizzino le condizioni di cui all'art 20.

Sono Cariche eleggibili dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

Articolo 8 – ASSEMBLEA Composizione

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano deliberativo dell'associazione. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 9 - ASSEMBLEA Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione,
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla proposizione dell'azione di responsabilità nei loro confronti,
- nonché e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

- nonché e su quanto altro demandato per legge o per Statuto.

Articolo 10 – ASSEMBLEA Convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall' Organo di Controllo ove costituito, mediante avviso comunicato almeno venti giorni prima dell'adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata.; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 11 – ASSEMBLEA Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è regolata dal principio del voto singolo. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati per delega scritta. Ad ogni associato non possono essere conferite oltre 3 deleghe se gli associati sono meno di 500, mentre le deleghe possono essere 5 nel caso in cui gli associati siano superiori o pari a 500.

Articolo 12 – ASSEMBLEA Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vicepresidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione in mancanza del Segretario un sostituto che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario o sostituto ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni, e conservato presso la sede dell'associazione e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO Nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno sette consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci. Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina. Il Consiglio nomina, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri o associati.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

decide sugli investimenti patrimoniali;

stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

delibera sull'ammissione dei soci;

decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte in base all'art 3;

individua eventuali attività diverse, di carattere secondario e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, tutto in base all'art 3.

stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

conferisce e revoca procure;

compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

compie tutti gli atti non espressamente demandati all'Assemblea

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà mediante avviso comunicato almeno venti giorni prima dell'adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. In casi di urgenza il Consiglio potrà essere convocato tre giorni prima della data fissata. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 16 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere e Associato.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 18 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Organo di Controllo e revisore conti.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art 30 del D Lgs 117/17 sarà nominato dall'Assemblea straordinaria l'organo di controllo con le competenze e modalità ivi previste.

L'organo di controllo è formato da almeno 1 membro e fino a 3 membri, tra cui un revisore dei conti iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art 31 D Lgs 117/17 sarà nominato dall'Assemblea straordinaria il Revisore dei Conti (da 1 a 3 componenti) con le competenze e modalità ivi previste

Laddove i membri dell'organo di controllo siano iscritti nel registro dei revisori dei conti questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 21 - Libri dell'Associazione (art 15 D Lgs 117/17)

L'Associazione terrà i libri previsti dall'art 15 D Lgs 117/17. Pertanto oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, l'Associazione provvede alla tenuta di un libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; di un libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; di un libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo ove istituito; di un libro degli aderenti all'Associazione. La forma dei libri è quella prevista dalla normativa vigente e/o di riferimento. I libri sociali possono essere consultati dai soci che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - BILANCIO consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale che sono redatti e approvati in conformità del DL Lgs 117/17.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2019.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'organo direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte in forza dell'art 3 dello Statuto, nei documenti di contabilità e bilancio a norma di legge.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'assemblea approva entro 120 gg dalla chiusura esercizio.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato in qualunque caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art 8 d Lgs 117/17.

L'Associazione ha obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui all'art 3 del presente Statuto.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 25 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e nel Codice Civile.